



PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO ESPROPRI E SERVITU

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 2109 del 19/12/2024

Oggetto: UFFICIO-ESPROPRI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADE TRAM L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROGETTO "VARIANTE S.P. 33 PADANA OCCIDENTALE (IN SOSTITUZIONE DI PR03 E PR05)" - OCCUPAZIONE PERMANENTE ED ASSOGGETTAMENTO A GRAVAME TERRENI DI PROPRIETA' DI N. 16 DITTE CATASTALI - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE E DI ASSERVIMENTO PERMANENTE IN BASE ALLA DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA AI SENSI ARTICOLO 22 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N° 327 - CUP N. D21B17000180005

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'articolo 107 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
- l'articolo 41 dello statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Presidenziale n° 230 del 17 novembre 2020 di approvazione del nuovo organigramma generale dell'Ente con decorrenza dal 01 gennaio 2021;
- la determinazione n° 1645 del 24 dicembre 2020 di approvazione del relativo funzionigramma;
- il decreto del Presidente della Provincia n° 193 del 31 ottobre 2024 di attribuzione, fra l'altro, delle competenze quale dirigente preposto all'ufficio per le espropriazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" come modificato;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri" come modificata.

VISTI ALTRESI':

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 43 dell'11 dicembre 2023, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026 e lo schema di Bilancio per il triennio 2024-2026 contenente il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed il relativo Elenco Annuale 2024, il Piano Triennale 2024 - 2026 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2024 - 2025 degli acquisti di beni e servizi;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 45 del 21 dicembre 2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 –2026 ed i relativi allegati contabili;
- il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024 – 2026 approvato con decreto del Presidente n° 9 del 19 gennaio 2024;
- il decreto del Presidente ° 39 del 02 febbraio 2024 con cui si è proceduto all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2023.
- la determinazione n° 1749 del 21 novembre 2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento stesso.
- il codice CUP del presente progetto - n° D21B17000180005;

PREMESSO che:

- il combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'articolo 6 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 come successivamente modificato) prevede che gli enti pubblici individuino ed organizzino l'ufficio per le espropriazioni (ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente) e che allo stesso sia preposto un dirigente (ovvero il dipendente con la qualifica più elevata);
- con decreto del Presidente della Provincia n° 193 del 31 ottobre 2024 - le funzioni proprie del dirigente preposto all'Ufficio Espropri sono state – congiuntamente ad altre - conferite a Gianpaolo Monteverdi, che sottoscrive il presente provvedimento;
- l'articolo 6, comma 7, del Testo Unico prevede che il dirigente preposto all'ufficio per le espropriazioni emani ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso;
- di conseguenza l'emanazione di decreti di espropriazione di cui all'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 rientra fra le competenze del dirigente preposto all'ufficio per le espropriazioni;
- l'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 pone la competenza all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario effettuare in capo all'autorità competente alla realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità di che trattasi;
- l'opera pubblica denominata “Variante S.P. 33 Padana Occidentale (in sostituzione di PR03 E PR05)” - finalizzata a realizzare una variante all'arteria stradale oggetto dell'intervento nel tratto, particolarmente ammalorato oltre che strutturalmente inadeguato al transito di traffico pesante, in cui la stessa attualmente si sviluppa lungo la sommità arginale del canale Milanino - rientra fra gli “Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma nell'ambito del progetto denominato Corridoio plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e l'autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° lotto” e verrà realizzata a cura della Provincia di Parma, la quale viene pertanto a qualificarsi giuridicamente quale “autorità espropriante” ai sensi dell'articolo 3, comma 1 – lettera b), del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327;
- l'effettuazione dell'indicato progetto richiederà l'occupazione permanente e pertanto l'acquisizione (a beneficio della Provincia, oppure del Demanio dello Stato secondo competenza) di superfici di proprietà privata, nonché l'assoggettamento a servitù prediale di passaggio (a beneficio del Consorzio per la Bonifica Parmense o di soggetti terzi altrimenti interclusi) di ulteriori aree anch'esse di proprietà privata;

- ricorrono le condizioni (per le motivazioni dettagliatamente illustrate nel decreto che con il presente atto si approva) per procedere all'attivazione della procedura prevista dall'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 al fine di pervenire all'emanazione ed esecuzione di apposito decreto di esproprio ed asservimento in base alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione/asservimento, senza particolari indagini o formalità, relativamente alle superfici interessate dalla realizzazione dell'opera, censite presso il Catasto Terreni del Comune censuario di Sissa Trecasali - Sezione A di Sissa.

DATO ATTO che:

- con determinazione n° 1845 del 2 dicembre 2024, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate – a mente dell'articolo 22 del D.P.R. 327/2001 - le indennità provvisorie di espropriazione/asservimento ed è stata impegnata la relativa spesa presuntiva da sostenersi;
- visto il piano particellare delle espropriazioni (e la relazione al medesimo) costituente elaborato del progetto esecutivo approvato con determinazione n° 1749 del 21 novembre 2024 ed altresì considerato l'apporto partecipativo fornito (tramite osservazioni o contributi) dalle proprietà richiamate nell'ambito della citata determinazione n° 1845 del 2 dicembre 2024, le indennità sono state provvisoriamente determinate in via d'urgenza nel rispetto dei seguenti criteri:
 - ✓ ricorre per tutte le proprietà la fattispecie dell'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - e ciò sia laddove la realizzazione dell'opera interseca i fondi sconfigurandoli che nei casi di sottrazione di porzioni poste ai margini degli appoderamenti - ragione per la quale, a mente del comma 1 dell'articolo medesimo, *“... il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa riduzione di valore.”*,
 - ✓ va pertanto applicato il criterio del cosiddetto “valore differenziale”, stima da effettuarsi – come da costante giurisprudenza in merito
 - ⇒ detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alle parti non espropriate,
 - ⇒ oppure - in alternativa - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducono il valore,
 - ✓ pur in presenza di variegata tipologie di impatto che le espropriazioni comporteranno rispetto la proprietà, è stato giudicato opportuno applicare di regola il secondo dei richiamati criteri, con puntualizzazione che:
 - ⇒ laddove l'intervento impatti i fondi interessati a margine - in corrispondenza dei confini esistenti e per una ridotta profondità – arrecando esclusivamente una riduzione di consistenza fisica ma non funzionale, pur ricorrendo la fattispecie dell'espropriazione parziale di bene unitario e prevedendo la normativa applicabile all'esproprio parziale che l'indennità di espropriazione venga commisurata alla diminuzione di valore che patirà l'immobile, corretto appare come da costante prassi quantificare l'indennità in misura pari al mero valore venale delle superfici da apprendersi, soluzione avvalorata dalla considerazione che la prevista ablazione di superfici non comporterà - in assenza di elementi significativi di danno eccedenti il mero valore del terreno - un apprezzabile incremento dei costi medi di conduzione dei fondi i quali non subiranno di conseguenza alcun deprezzamento ulteriore,
 - ⇒ per quanto invece concerne quei fondi i quali subiscano una riduzione di estensione significativa (rispetto lo stato attuale) per effetto della realizzazione delle opere, patendo pertanto oltre che una riduzione della consistenza fisica anche un depotenziamento alla propria capacità di generare reddito agrario (per effetto della minor funzionalità indotta), la dovuta indennità va quantificata (in coerenza col disposto di cui al comma 1 del richiamato articolo 33 del D.P.R. 08

giugno 2001 n° 327) sulla scorta della diminuzione di valore stimata, prefigurandosi una minore appetibilità sul mercato e quindi altresì un “danno indiretto”,

⇒ ricorrendo detta fattispecie l’indennità dovuta a fronte della diminuzione di valore va stimata, sulla scorta del criterio cosiddetto del “valore complementare” (o “differenziale”), in misura pari alla sommatoria fra il valore di mercato delle superfici espropriate ed il danno ragionevolmente arrecato alla frazione residua, applicando equitativamente un indice di deprezzamento alle medesime che in effetti subiscano un nocumento;

✓ riguardo il valore unitario attribuibile, risultando tutte le superfici impattate non edificabili:

⇒ in assenza di manufatti edilizi l’indennità unitaria da riconoscersi (considerata la sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10 giugno 2011 la quale ha nella sostanza dichiarato costituzionalmente illegittima l’applicazione del criterio del Valore Agricolo Medio) va stimata “... in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo ...” come postulato dall’articolo 40, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 e quindi sulla scorta del prezzo di mercato attribuibile tenuto conto delle loro caratteristiche essenziali,

⇒ sono stati conseguentemente presi a riferimento atti di compravendita relativi a terreni non edificabili, siti in corrispondenza o prossimità dell’ambito territoriale impattato dall’intervento, sulla scorta dei quali è stato computato un valore unitario di € 3,55/mq. per i terreni seminativi ed € 3,75/mq. per quelli irrigui,

⇒ riguardo alcune modestissime aree prative/incolte o di pertinenza di centri aziendali da occuparsi è stato loro equitativamente attribuito un valore pari – rispettivamente – ad € 2,00/mq. e ad € 20,00/mq.,

• nel caso i terreni da espropriarsi risultassero - al momento dello spossessamento - adibiti ad attività agricola e si riscontrasse la presenza di conduttori coltivatori diretti oppure (limitatamente ai casi di gestione da parte dei proprietari) Imprenditori Agricoli a titolo Professionale/principale, agli stessi (una volta accertato il possesso dei requisiti giuridici soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge) andrà corrisposta un’indennità pari al Valore Agricolo Medio dei terreni, e questo in ottemperanza a quanto stabilito – nell’ambito del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327:

✓ dall’articolo 42, commi 1 e 2, nel caso di affittuari di terreni non edificabili con contratto già in essere da almeno un anno alla data di dichiarazione della pubblica utilità,

✓ dall’articolo 40, comma 4, con riferimento ai proprietari di aree non edificabili;

• prevedendo il progetto per la fase di esecuzione dei lavori l’occupazione temporanea - per il periodo di cantierizzazione dell’intervento - di alcuni terreni, si provvederà ad autorizzare l’accesso a dette superfici con successivo provvedimento da emanarsi nell’imminenza dell’inizio delle operazioni di cantiere, con precisazione che le correlate indennità sono state computate ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Testo Unico in materia di espropriazioni;

• eventuali adeguamenti delle indennità provvisoriamente quantificate potranno essere effettuati a fronte dell’emergere di elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione all’atto della stesura della sopra indicata determinazione di quantificazione dell’indennità provvisoria di espropriazione.

DETERMINA:

A. di approvare il decreto di espropriazione nonché di assoggettamento a servitù inamovibile prediale permanente di passaggio di seguito riportato (emanato sulla base della determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione/asservimento senza particolari indagini e

formalità - ai sensi dell'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327) inerente l'intervento denominato "Variante S.P. 33 Padana Occidentale (in sostituzione di PR03 E PR05)" - finalizzato a realizzare una variante all'arteria stradale oggetto dell'intervento nel tratto, particolarmente ammalorato oltre che strutturalmente inadeguato al transito di traffico pesante, in cui la stessa attualmente si sviluppa lungo la sommità arginale del canale Milanino, per le motivazioni nello stesso riportate;

- B.** di demandare all'Ufficio Espropri l'espletamento di tutti i connessi adempimenti finalizzati all'esecuzione ed alla trascrizione del decreto stesso;
- C.** di garantire l'accesso alle superfici da occuparsi temporaneamente per la fase di esecuzione dei lavori mediante apposita ordinanza di cui agli articoli 49 e 50 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 da emanarsi nell'imminenza dell'inizio delle operazioni di cantiere;
- D.** di attestare che per il sottoscritto dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex articolo 6-bis della legge 07 agosto 1990 n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come introdotto dall'articolo 1, comma 41, della Legge 06 novembre 2012 n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- E.** di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione trasparente della Provincia ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i.

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale